

Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**



Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

**Presidenza della Regione  
Dipartimento legislativo e legale  
Sanzioni amministrative**

## **VADEMECUM**

### **RELATIVO AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI VIOLAZIONI RIGUARDANTI L'EMISSIONE DI ASSEGNI BANCARI E POSTALI**



**Agosto 2017**

Nota: sul sito dell'Amministrazione regionale ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)), nella Sezione URP, seguendo il percorso *Come fare per - Guida ai procedimenti* ➤ *Elenco per categorie* ➤ *Sanzioni amministrative* ➤ *Violazioni amministrative in materia di assegni*, potranno essere consultate le domande frequenti e le relative risposte riguardanti la materia trattata, così come reperiti i modelli per la presentazione di istanze al Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie.

# **Indice**

## **L'assegno**

- finalità e presupposti..... 4
- forma e contenuti..... 4
- il momento ed il luogo di pagamento..... 6
- la girata..... 7
- la normativa di riferimento..... 8

## **L'assenza di autorizzazione..... 8**

## **Il difetto di provvista**

- il preavviso di revoca, la revoca di sistema e l'iscrizione alla C.A.I..... 9

## **Il pagamento tardivo..... 10**

## **Il protesto e la constatazione equivalente..... 11**

## **Le sanzioni amministrative**

- le sanzioni amministrative pecuniarie..... 13
- le sanzioni amministrative accessorie..... 13
- la reiterazione e la programmazione unitaria..... 14
- gli assegni emessi lo stesso giorno..... 15

## **L'illecito penale..... 15**


## **Il procedimento sanzionatorio amministrativo**

- l'accertamento della violazione e la segnalazione..... 16

- la contestazione e la notificazione del verbale..... 16
- gli scritti difensivi e l'ordinanza-ingiunzione o di archiviazione..... 16
- l'opposizione all'autorità giudiziaria..... 17
- il pagamento rateale..... 18
- la cartella di pagamento..... 18

## Le cautele

- le cautele per chi emette un assegno..... 19
- le cautele per chi riceve un assegno..... 21



## L'assegno

### - finalità e presupposti

L'assegno è un titolo di credito recante l'ordine che il titolare di un conto corrente bancario o postale impartisce alla propria banca (assegno bancario) o alle poste (assegno postale) di pagare una somma su di esso indicata a chi porterà l'assegno stesso allo sportello per l'incasso.

L'assegno è pagabile "a vista", ossia a semplice presentazione, senza che la banca o le poste possano subordinare la consegna del denaro a particolari riconoscimenti, se non alla verifica della firma apposta sull'assegno, dell'autorizzazione alla sua emissione, dell'identità del prenditore (a mezzo dell'esame di idonei documenti di riconoscimento) ed, infine, della capienza del conto corrente.

Di fatto, l'assegno rappresenta uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro contante.

L'assegno è, inoltre, considerato un titolo di credito astratto in quanto è di per sé prova certa del diritto in capo al beneficiario di ottenere una determinata somma, a prescindere dalle ragioni che sono alla base del credito stesso che, almeno in prima battuta, non rilevano e che la banca o le poste non possono pretendere di conoscere.

### - forma e contenuti

L'assegno deve contenere **la denominazione** di assegno bancario inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto, così come **l'ordine** incondizionato di pagare una somma determinata.

Sul titolo deve, inoltre, comparire il nome dell'istituto bancario o postale designato a pagare (**trattario**) e la sottoscrizione di colui che lo emette (**traente**).

La firma (detta di traenza), che deve essere uguale nei tratti a quella depositata presso lo sportello bancario o postale all'atto della stipulazione della convenzione per l'emissione di

assegni (il cosiddetto specimen di firma o specifica di firma), va apposta nello spazio riservato ad essa, in basso a destra. La firma non va apposta nello spazio sottostante a quello ad essa riservata, in quanto eventuali tratti in questa zona possono compromettere la lettura elettronica dell'assegno.

La sottoscrizione deve contenere il nome ed il cognome o la ditta di colui che si obbliga.

E' valida la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

L'assegno deve poi riportare **la data** in cui è stato effettivamente emesso con l'indicazione di giorno, mese ed anno.

L'indicazione della data è rilevante in quanto dalla data stessa decorre il termine utile affinché chi riceve il titolo lo possa incassare. Inoltre, la data di emissione è un'informazione che la banca utilizza per registrare il pagamento sul conto corrente.

Deve, inoltre, essere indicato il luogo dove l'assegno è stato emesso, così come deve comparire l'indicazione del luogo di pagamento.

**L'importo** va indicato due volte: una volta in cifre e l'altra in lettere: in caso di discordanza fra i due importi prevale quello in lettere.

Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.

L'importo comprende anche due decimali, da riportare dopo la virgola in quello in cifre, dopo la barra in quello in lettere, ma sempre in forma numerica.


Inoltre è bene far precedere e seguire al valore indicato in numeri il simbolo #, in modo che nessuno possa modificare in seguito l'importo.

Per motivi di sicurezza i decimali vanno sempre indicati, sia dopo la virgola dell'importo in cifre, sia dopo la barra dell'importo in lettere, anche se sono pari a zero, al fine di evitare che l'importo possa subire variazioni con l'aggiunta di altre cifre.

L'indicazione del **beneficiario** consente a chi emette l'assegno di individuare con precisione la persona a favore della quale viene disposto l'ordine di pagamento.

Se si vuole che il pagamento venga effettuato solo a favore del beneficiario individuato, escludendo eventuali girate in favore di terzi apposte dal beneficiario iniziale, l'emittente può apporre sull'assegno la clausola "non trasferibile", in ogni caso obbligatoria per importi uguali o superiori a 1.000 Euro.

L'assegno nel quale manchi alcuno dei requisiti suddetti non vale come assegno bancario.



- il momento ed luogo di pagamento

Ai sensi dell'art. 32 del R.D. 1736/1933, l'assegno deve essere presentato per il pagamento entro un preciso numero di giorni dalla data di emissione: otto giorni quando il Comune di emissione è lo stesso di quello di pagamento (il cosiddetto "assegno su piazza"), quindici giorni se il titolo è pagabile in un altro Comune rispetto a quello di emissione (il cosiddetto "assegno fuori piazza").

Il luogo di pagamento dell'assegno bancario o postale è il Comune dove si trova l'agenzia o la filiale dell'istituto di credito presso la quale è stato acceso il conto corrente sul quale è tratto l'assegno: tale indicazione deve comparire sul titolo: normalmente è stampato con l'indicazione di "filiale di....." oppure "agenzia di....".

Se più luoghi sono indicati accanto al nome dell'istituto di credito trattario, l'assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.

In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso e, se in esso non vi è una sede del trattario, nel luogo dove questi ha la sede principale.

Trascorsi gli 8 o 15 giorni, a seconda se l'assegno è emesso su piazza o fuori piazza, l'assegno può ancora essere pagato, ma è facoltà dell'emittente ordinare alla banca di non effettuare il pagamento e viene meno la possibilità per il beneficiario di attivare una serie di misure a sua protezione in caso di mancato pagamento, quale quella del protesto. L'apposizione della data, oltre ad essere un requisito richiesto dalla legge per la validità del titolo, costituisce, dunque, una tutela per l'emittente, in relazione alla limitata efficacia temporale dell'assegno.

#### - la girata

Il trasferimento dell'assegno mediante "girata" consente il pagamento a persona diversa dal beneficiario originario indicato dal traente sul titolo e con l'apposizione della stessa si trasferiscono tutti i diritti inerenti l'assegno bancario o postale.

La girata non può subordinare il pagamento ad alcuna condizione e neppure riferirsi ad una parte dell'importo dell'assegno e può essere apposta solo se il titolo è privo della clausola "non trasferibile".

In caso contrario l'assegno potrà essere pagato solo al beneficiario e non anche ai successivi detentori dell'assegno.

La girata deve essere scritta sull'assegno o su un foglio ad esso attaccato e deve essere sottoscritta dal girante.

La girata è valida anche se il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). Se la girata è in bianco, il portatore può riempirla col

proprio nome o con quello di altra persona, può girare l'assegno di nuovo in bianco o a persona determinata oppure può trasmettere l'assegno bancario ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.

#### - la normativa di riferimento

La normativa generale di riferimento in materia di assegni è il R.D. 21/12/1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia).

Per l'aspetto sanzionatorio, la norma di riferimento è, invece, la L. 15/12/1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come modificata dal Titolo V D.Lgs. 30/12/1999, n. 507 recante "Riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali".

Il procedimento sanzionatorio amministrativo, salvo quanto diversamente disposto dalla predetta norma, è invece regolato dalla L. 24/11/1981, n. 689.

### **L'assenza di autorizzazione**

Un assegno è emesso in assenza di autorizzazione quando, in via generale, non c'è mai stato o si è interrotto con l'istituto di credito il rapporto che attribuisce l'autorizzazione ad emettere assegni. I casi più ricorrenti sono:

- l'estinzione del conto corrente prima dell'emissione dell'assegno;
- l'assenza di convenzione di assegni all'atto della stipula del contratto di conto corrente o, comunque, prima dell'emissione dell'assegno;
- la revoca dell'assegno prima della sua emissione, perché denunciato come smarrito o sottratto;
- la revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni disposta dall'istituto di credito presso il quale è stato acceso il conto corrente;



- la revoca dell'autorizzazione all'emissione disposta da un altro istituto di credito, relativamente ad un precedente assegno;
- l'emissione dell'assegno da parte di un soggetto non titolare del conto corrente o che non dispone o non dispone più dei poteri di firma;

## **Il difetto di provvista**

L'assegno si dice "senza provvista" quando, una volta presentato per il pagamento, nel termine utile, sul conto corrente sul quale è tratto manchino le somme necessarie affinché la banca possa eseguire l'ordine di pagamento, anche solo per una parte dell'importo (difetto parziale di provvista).

- il preavviso di revoca, la revoca di sistema e l'iscrizione alla C.A.I.

Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario, entro il 10<sup>o</sup> giorno dalla presentazione dell'assegno al pagamento, è tenuto a informare il cliente della mancanza di provvista e della possibilità di sottrarsi all'avvio del procedimento sanzionatorio amministrativo attraverso il pagamento tardivo dell'assegno. La comunicazione deve essere effettuata presso il domicilio eletto dal traente mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.

La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.

All'atto della sottoscrizione della convenzione di assegno, il cliente elegge domicilio al fine di tali comunicazioni ed eventuali variazioni debbono essere comunicate all'istituto di credito con dichiarazione presentata direttamente alla filiale o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento.

Nella suddetta comunicazione la banca informa, altresì, il cliente che, scaduto il termine previsto (sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo) senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, presso la Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.).

Il traente verrà, inoltre, informato che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

La funzione di tale archivio, che viene alimentato a seguito di comunicazione degli enti segnalanti (le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari emittenti di carte di pagamento, le autorità prefettizie e l'autorità giudiziaria), è quella di rendere più sicura la circolazione degli assegni, in quanto la sua consultazione consente di acquisire informazioni sull'affidabilità di coloro che li emettono.

L'accesso ai dati in esso contenuti è consentito agli enti segnalanti, nonché ai diretti interessati o a persone da esse delegate presso gli stessi enti segnalanti o presso le filiali della Banca d'Italia.

Per la durata di sei mesi il traente non potrà, quindi, emettere assegni e dovrà restituire gli assegni non ancora utilizzati.

L'iscrizione presso tale archivio determina, oltre alla revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, anche il divieto, per il periodo di sei mesi, per gli istituti di credito di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione, anche se emessi nei limiti della provvista.

Nell'ipotesi di assegno emesso in mancanza di autorizzazione, non essendo consentita alcuna regolarizzazione tardiva dell'assegno, l'iscrizione del nominativo del traente deve essere effettuata dall'istituto trattario senza bisogno di alcuna formalità, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo.

## **Il pagamento tardivo**

Nel caso di emissione di un assegno senza provvista l'applicazione delle sanzioni amministrative e della revoca di sistema può essere evitata per il tramite del cosiddetto pagamento tardivo, ossia il pagamento effettuato entro 60 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione dell'assegno ai fini dell'incasso.

Oltre all'importo dovuto e non pagato, il traente dovrà versare al portatore, a titolo di oneri accessori:

- una penale pari al 10% della somma dovuta e non pagata;
- gli interessi legali calcolati sull'importo dell'assegno per il periodo intercorrente fra la data di presentazione dell'assegno all'incasso e quella del pagamento tardivo;
- le spese di protesto o della constatazione equivalente.

L'avvenuto pagamento dell'importo dell'assegno e degli oneri accessori non rileva al fine della non applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a seguito dell'emissione di un assegno in assenza di autorizzazione del trattario: in tal caso la sanzione verrà irrogata anche nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento degli importi dovuti.

La prova dell'avvenuto pagamento, effettuato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, deve essere fornita, nello stesso termine, dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata di protesto o di rilascio di constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto, mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dall'emissione di assegni in difetto di provvista non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per poter effettuare il pagamento tardivo.

## **Il protesto dell'assegno e la constatazione equivalente**

Il protesto è un atto pubblico con il quale vengono accertati in modo formale, da parte di un notaio, pubblico ufficiale o segretario comunale, l'avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il rifiuto dell'istituto bancario o postale di pagare.

Il protesto riveste una grande importanza in quanto consente a chi ha presentato l'assegno e non abbia ricevuto il pagamento di poter agire per via giudiziaria per ottenere la somma dovuta contro l'emittente.

L'atto di protesto presuppone che l'assegno sia stato presentato per il pagamento entro il termine utile.

Del protesto è prevista la pubblicazione nel Registro informatico dei protesti, curato dai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal Registro informatico.

A tal fine dovrà essere presentata alla Camera di commercio un'istanza corredata del provvedimento di riabilitazione emesso dal Tribunale.

La constatazione equivalente è, invece, una dichiarazione del trattario posta sull'assegno con l'indicazione del luogo e giorno della presentazione.

Tale dichiarazione può anche essere emessa da una "Stanza di compensazione" o da uno degli uffici che si occupano della regolamentazione dei rapporti tra credito e debito tra gli istituti di credito. Sia il protesto che la constatazione equivalente devono farsi prima che sia scaduto il termine di presentazione dell'assegno al pagamento.



## **Le sanzioni amministrative**

### **- le sanzioni amministrative pecuniarie**

Ai sensi dell'art. 1 della L. 15/12/1990, n. 386, chi emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,00 ad Euro 6.197,00. Se l'importo dell'assegno è superiore a Euro 10.329,13 o in caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.065,00 ad Euro 12.394,00.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 15/12/1990, n. 386, chi emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00. Se l'importo dell'assegno è superiore a Euro 10.329,13 o in caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,00 ad Euro 6.197,00.

Per le suddette sanzioni non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689.

### **- le sanzioni amministrative accessorie**

L'emissione di un assegno in assenza di autorizzazione del trattario, ai sensi dell'art. 1 della L. 15/12/1990, n. 386, oltre alla sanzione pecuniaria, comporta l'applicazione della sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali da due anni a cinque anni.

Anche nel caso di emissione in difetto di provvista, ai sensi dell'art. 2 della L. 15/12/1990, n. 386, qualora l'importo dell'assegno ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a Euro 2.582,28, è prevista, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali da due a cinque anni.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 15/12/1990, n. 386, se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore ad Euro 51.645,60, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni relative all'emissione di assegni bancari o postali in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione per un importo superiore complessivamente ad Euro 10.329,13, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Tali sanzioni amministrative accessorie, diverse dal divieto di emissione, hanno una durata non inferiore a due mesi, né superiore a due anni.

L'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale priva, temporaneamente, il soggetto della capacità di esercitare una professione, industria o un commercio, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità. L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese importa l'incapacità del soggetto di esercitare l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. L'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione comporta il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

#### - la reiterazione e la programmazione unitaria

Ai sensi dell'art. 8 bis della L. 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla

commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.

Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole, commesse nel quinquennio, sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

Tali principi vengono applicati anche in materia di plurime emissioni di assegni in assenza di autorizzazione o privi di provvista, al fine dell'applicazione delle relative sanzioni.

- gli assegni emessi lo stesso giorno

L'art. 8 della L. 24/11/1981, n. 689 dispone che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.

Con circolare n. 44 del 19/04/2000, il Ministero dell'Interno, Direzione generale per l'Amministrazione generale e per gli Affari del personale, Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi, ha chiarito che è possibile applicare tale principio unicamente in caso di assegni emessi nella stessa giornata, essendo di per sé evidente in tale fattispecie l'unitarietà della condotta illecita.

## **L'illecito penale**

Chi trasgredisce al divieto di emissione di assegni bancari e postali applicato con ordinanza-ingiunzione, così come ai divieti conseguenti alle altre sanzioni amministrative accessorie, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 1 e 2 della L. 15/12/1990, n. 386, è punito, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condanna per tale reato comporta la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni per un periodo non inferiore a due anni, né superiore a cinque anni.

## **Il procedimento sanzionatorio amministrativo**

### **- l'accertamento della violazione e la segnalazione**

Il pubblico ufficiale che ha levato protesto, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno nei termini previsti dalla legge, in caso di mancanza di provvista, o immediatamente in caso di mancanza di autorizzazione, trasmette il rapporto di accertamento della violazione all'autorità prefettizia territorialmente competente.

Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento tardivo, informa direttamente l'autorità prefettizia territorialmente competente.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla L. 15/12/1990, n. 386 è competente il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno che, come detto, corrisponde con il Comune dove si trova l'agenzia o la filiale dell'istituto di credito presso la quale è stato acceso il conto corrente sul quale è stato tratto l'assegno.

### **- la contestazione e la notificazione del verbale**

L'autorità prefettizia, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede a notificare all'interessato gli estremi della violazione ai sensi dell'art. 14 della L. 24/11/1981, n. 689.

Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.

### **- gli scritti difensivi e l'ordinanza-ingiunzione o di archiviazione**

Avverso un verbale di contestazione relativo all'emissione di un assegno in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione è ammessa la presentazione di scritti difensivi e



documenti all'autorità prefettizia competente territorialmente, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione della violazione.

Per gli assegni il cui luogo di pagamento è sito in Valle d'Aosta, gli scritti difensivi e i documenti devo essere presentati al Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, presso la struttura organizzativa Sanzioni amministrative (via Ollietti 3 - Aosta), con le seguenti modalità: a mani, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo fax (0165/275757) oppure a mezzo pec (sanzioni\_amministrative@pec.regione.vda.it).

Qualora l'autorità prefettizia non accolga lo scritto difensivo o, in assenza di scritti difensivi, qualora la stessa autorità constati la fondatezza dell'accertamento, emetterà ordinanza-ingiunzione, determinando la sanzione amministrativa pecuniaria, insieme alle spese, e le eventuali sanzioni accessorie.

Il prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative da applicare, tiene conto della gravità dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni. La sanzione pecuniaria dovrà essere pagata nel termine dei trenta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione.

Qualora l'autorità prefettizia accolga, invece, lo scritto difensivo presentato o, in ogni caso, non ritenga fondato l'accertamento della violazione, emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti e la notificherà al ricorrente.

#### - l'opposizione all'autorità giudiziaria

Avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'autorità prefettizia è ammessa la presentazione di ricorso in opposizione al Giudice di pace territorialmente competente, entro il termine previsto per il pagamento, ossia nei 30 giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento.

Per gli assegni bancari o postali il cui luogo di pagamento è sito in Valle d'Aosta il Giudice di pace competente è quello di Aosta, sito in Regione Borgnalle 10/H (tel. 0165/239411).

## - il pagamento rateale

L'art. 26 della L. 24/11/1981, n. 689 prevede che l'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria possa disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale della sanzione.

A tal fine dovrà essere presentata un'istanza corredata di idonea documentazione attestante le condizioni disagiate.

## - la cartella di pagamento

Ai sensi dell'art. 27 della L. 24/11/1981, n. 689, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della sanzione, l'autorità prefettizia che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute mediante la formazione del ruolo e il suo invio all'Agente della Riscossione che provvederà ad emettere la cartella di pagamento ed a curare la riscossione coattiva del credito erariale.

Avverso una cartella pagamento relativa ad una violazione amministrativa riguardante l'emissione di assegni in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione, qualora non siano stati regolarmente notificati gli atti presupposti, è ammesso il ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente.

Avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative conseguenti all'emissione di assegni in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione, qualora siano stati regolarmente notificati gli atti presupposti, si potrà presentare opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.

La richiesta relativa al pagamento rateale dell'importo indicato nella cartella esattoriale relativo alla sanzione derivante dall'emissione di assegni in difetto di provvista o in assenza di autorizzazione deve essere inoltrata all'Agente della Riscossione, competente territorialmente, che ha notificato la cartella esattoriale.

## Le cautele

### Le cautele per chi emette un assegno

Quando si emette un assegno occorre compilarlo indicando data e luogo di emissione, importo, beneficiario ed, infine, apporre la propria firma.

Una volta emesso, completo di tutti i requisiti richiesti, l'assegno può essere consegnato al beneficiario che potrà portarlo all'incasso.

Se l'assegno è privo anche di una sola delle informazioni necessarie, la banca ha il diritto di rifiutarne il pagamento a chi lo presenta.

La completa e corretta compilazione del titolo rappresenta una forma di tutela per il cliente che lo emette, soprattutto contro il rischio di alterazioni del suo contenuto.

Ecco la ragione per la quale non deve mai essere emesso un assegno con data, importo o beneficiario in bianco, oppure con data diversa da quella dell'emissione: oltre ad essere un comportamento contrario alle previsioni di legge può causare gravi problemi all'emittente che si assume notevoli rischi e, come detto, potrà essere chiamato a risponderne in sede amministrativa.

L'indicazione di una data successiva a quella effettiva (post-datazione) comporta, ad esempio, rischi nel caso in cui chi emette l'assegno non disponga della provvista sufficiente al momento dell'incasso e, conseguentemente, sia sottoposto a sanzione.

Gli assegni emessi all'ordine dello stesso emittente (ad esempio quelli recanti diciture del tipo "a me medesimo", "m.m", "a me stesso", ecc.) possono essere girati unicamente per l'incasso ad una banca.

Per limitare l'utilizzo di assegni a fini di riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite, il D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 e successive modificazioni ha previsto requisiti più stringenti nell'uso degli assegni bancari, e in particolare di quelli al portatore, con riferimento alla clausola di non trasferibilità e all'importo.

La clausola "non trasferibile", dal 31/12/2011, è obbligatoria per trasferimenti pari o superiori a 1.000 Euro.

Per questo motivo gli assegni sono emessi con l'indicazione prestampata della clausola "non trasferibile" salvo esplicita richiesta contraria del cliente.

I blocchetti di assegni privi della clausola "non trasferibile", che si possono dunque utilizzare solo per emissioni inferiori ai 1.000 Euro, possono essere richiesti alla banca previo pagamento di Euro 1,50 per ciascun assegno, a titolo di imposta di bollo.

La presenza della clausola di non trasferibilità, anche nei casi in cui non è obbligatoria, al pari della precisa individuazione del beneficiario, evita che l'assegno circoli fra troppe persone e che possa giungere nelle mani di persone non conosciute da chi lo ha emesso e sottoscritto.

La firma apposta manualmente, comprensiva di nome e cognome, uguale nel tratto a quella depositata presso la banca o le poste, evita il rischio di falsificazione.

Se non rilevabile dalla banca, la falsificazione della firma non consente a chi ha tratto l'assegno di recuperare eventuali pagamenti non effettivamente disposti.

E' preferibile utilizzare penne con inchiostro indelebile per evitare alterazioni difficilmente riscontrabili dalla banca.

Prima di emettere un assegno, oltre a verificare la capienza del conto corrente e l'assenza di limitazione nell'autorizzazione all'emissione, occorre, soprattutto in caso di pluralità di conti, verificare che il libretto dal quale si estrae l'assegno sia relativo al conto corrente sul quale si ha intenzione di trarre l'assegno.

In caso di emissione dell'assegno in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica o di delegato ad operare sul conto intestato ad una persona giuridica occorre sempre esplicitare la spendita del nome mediante l'apposizione del timbro societario o la scrittura a mano della ragione o denominazione sociale.

Occorre ricordarsi di comunicare tempestivamente la variazione del domicilio al fine delle comunicazioni bancarie, fra le quali assume, come detto, particolare rilievo il preavviso di revoca, in caso di emissione di assegno privo di provvista.

### Le cautele per chi riceve un assegno

Come colui che emette un assegno deve osservare delle cautele, anche chi lo riceve deve fare molta attenzione per ridurre il rischio di non ricevere le somme di denaro a lui dovute: la banca stessa può rifiutare il pagamento dell'importo portato dall'assegno se lo stesso è privo di alcune informazioni, oppure quando presenta alterazioni che ne rendono incerta la veridicità. In particolare il portatore dell'assegno deve verificare che:

- il titolo sia compilato in tutte le sue parti (data e luogo di emissione, importo, firma);
- riporti il nome del beneficiario e la clausola "non trasferibile" qualora l'importo sia pari o superiore a 1.000 Euro;
- non rechi una data diversa da quella effettiva di emissione, in quanto la data successiva a quella di emissione (assegno post-datato) può presupporre la mancanza di denaro sul conto corrente di chi lo ha emesso, mentre una data antecedente a quella dell'effettiva emissione (assegno retro-datato) riduce il termine utile per la presentazione all'incasso, la cui scadenza non consente di tutelarsi in caso di mancato pagamento;
- non presenti abrasioni che potrebbero indicare tentativi di correzioni o alterazioni delle somme che il traente intendeva pagare;
- non sia mancante di un angolo, dal momento che, quando l'assegno è incassato, è uso che la banca tagli un angolo per evitare che assegni già pagati vengano di nuovo utilizzati.



Nota: sul sito dell'Amministrazione regionale ([www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)), nella Sezione URP, seguendo il percorso *Come fare per - Guida ai procedimenti* ➤ *Elenco per categorie* ➤ *Sanzioni amministrative* ➤ *Violazioni amministrative in materia di assegni*, potranno essere consultate le domande frequenti e le relative risposte riguardanti la materia trattata, così come reperiti i modelli per la presentazione di istanze al Presidente della Regione, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie.